

**COOPERATIVA EDIFICATRICE LA
VIGNETTA SOC. COOP. A.R.L.**

**REGOLAMENTO PER LA
PRENOTAZIONE ED
ASSEGNAZIONE IN
GODIMENTO DI ALLOGGI
SOCIALI**

Consiglio di Amministrazione

29/05/2009



Regolamento che definisce le modalità di iscrizione in graduatoria e di assegnazione degli alloggi sociali.



REGOLAMENTO DEI PRESTITI DA SOCI

Sommario

| | |
|---|----|
| Art. 1 ADOZIONE DEL REGOLAMENTO | 3 |
| Art. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO | 3 |
| Art. 3 DISPONIBILITA' DI ALLOGGI SOCIALI | 3 |
| Art. 4 DOMANDA PER LA PRENOTAZIONE IN GODIMENTO DI ALLOGGIO SOCIALE..... | 4 |
| Art. 5 REQUISITI DEI SOCI PRENOTATARI | 4 |
| Art. 6 REGOLAMENTO PER LA PRENOTAZIONE ED ASSEGNAZIONE IN GODIMENTO DI ALLOGGI SOCIALI..... | 4 |
| Art. 7 PRENOTAZIONE IN GODIMENTO DEGLI ALLOGGI SOCIALI | 5 |
| Art. 8 REQUISITI DEI SOCI ASSEGNATARI | 6 |
| Art. 9 ASSEGNAZIONE IN GODIMENTO DEGLI ALLOGGI SOCIALI | 6 |
| Art. 10 CONSEGNA IN GODIMENTO DEGLI ALLOGGI SOCIALI | 7 |
| Art. 11 GODIMENTO DELL'ALLOGGIO SOCIALE..... | 7 |
| Art. 12 IL PRESTITO SPECIALE (SOLO PER NUOVE COSTRUZIONI)..... | 8 |
| Art. 13 CANONE DI GODIMENTO | 9 |
| Art. 14 ADEGUAMENTO DEL CANONE DI GODIMENTO | 9 |
| Art. 15 VERIFICA PERIODICA DEI REQUISITI DEI SOCI ASSEGNATARI | 10 |
| Art. 16 CAMBIO DI ALLOGGIO SOCIALE | 10 |
| Art. 17 RILASCIO DELL'ALLOGGIO SOCIALE..... | 10 |
| Art. 18 DEPOSITO CAUZIONALE | 11 |



Cooperativa LA VIGNETTA soc. coop. a.r.l.,
CORMANO Via Cesare Beccaria 1, 20032 Milano,
Costituita l'8 Settembre 1911 con atto del Dr. Federico Guasti
Iscritta al Registro delle Società al n. 9952 vol. 379 fasc. 1081
Iscritta al Registro prefettizio al n. 166 C.C.I.A. al n. 75294,
Codice Fiscale n. 00696390152, Partita I.V.A. n. 00696390152



Art. 1 ADOZIONE DEL REGOLAMENTO

La società Cooperativa la Vignetta soc. coop. a.r.l. con sede in Brusuglio di Cormano Via Cesare Beccaria 1, C.A.P. 20032, Provincia di Milano, costituita l'8 settembre 1911 con atto del Dr. Federico Guasti, omologata dal Tribunale di Milano in data 12 settembre 1911 con durata fino al 31/12/2100 iscritta al Registro delle Società al n. 9952, vol. 379, fascicolo 1081, iscritta al Registro Prefettizio al n. 166, C.C.I.A. al numero 75294, cod. fiscale n. 00696390152, partita I.V.A. numero 00696390152, ha adottato previa delibera dell'Assemblea dei Soci di cui al verbale del 29/05/2009 il presente **Regolamento per la Prenotazione ed Assegnazione in Godimento di Alloggi Sociali**.

Art. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

In esecuzione dell'art. 4 dello Statuto Sociale della Società Cooperativa la Vignetta, per il migliore conseguimento del suo oggetto sociale, il presente **Regolamento per la Prenotazione ed Assegnazione in Godimento di Alloggi Sociali** disciplina il rapporto tra la Società Cooperativa e i Soci in ordine agli alloggi sociali assegnati in regime di "Proprietà Indivisa", sia nella fase preliminare della prenotazione, che in quella successione dell'assegnazione in godimento.

La materia disciplinata dal presente **Regolamento per la Prenotazione ed Assegnazione in Godimento di Alloggi Sociali** è altresì, regolamentata dallo Statuto Sociale, dalle Leggi vigenti in materia di Cooperazione, dalle Leggi vigenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica, da individuare caso per caso, nonché, per quanto applicabile, dal R.D. 28 aprile 1938, n. 1162, recante il testo unico delle disposizioni sull'Edilizia Popolare ed Economica.

Art. 3 DISPONIBILITA' DI ALLOGGI SOCIALI

Il Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa, compila un elenco degli alloggi programmati o disponibili o che si rendano disponibili nel corso dell'esercizio sociale, dandone comunicazione al corpo sociale mediante affissione nella sede della Società Cooperativa.

Nella comunicazione dovrà essere precisato il numero degli alloggi sociali, la loro ubicazione, la composizione tipologica, i requisiti soggettivi richiesti per l'assegnazione in godimento, le modalità e i termini di presentazione delle domande, i criteri di formulazione della graduatoria di prenotazione in godimento, l'indicazione delle somme da versare a titolo di "Prestito Speciale" di cui all'art. 7 del Regolamento dei prestiti da Soci, l'indicazione dell'entità preventiva del canone di godimento, nonché della periodicità di revisione dello stesso e della verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi.

Dovrà, inoltre essere specificato se per tutti gli alloggi disponibili si farà luogo ad una unica graduatoria o se si redigeranno graduatorie separate; in tal caso dovranno essere individuati i raggruppamenti ed altrettante future graduatorie.

Ai sensi del I comma del presente articolo, per **alloggi programmati** devono intendersi quelli di nuova costruzione o di nuova acquisizione, che si prevede si renderanno assegnabili per la prima volta nell'esercizio successivo; per **alloggi disponibili** devono intendersi, invece, quelli

Cooperativa LA VIGNETTA soc. coop. a.r.l.,
CORMANO Via Cesare Beccaria 1, 20032 Milano,
Costituita l'8 Settembre 1911 con atto del Dr. Federico Guasti
Iscritta al Registro delle Società al n. 9952 vol. 379 fasc. 1081
Iscritta al Registro prefettizio al n. 166 C.C.I.A. al n. 75294,
Codice Fiscale n. 00696390152, Partita I.V.A. n. 00696390152



lasciati liberi da precedenti assegnatari, sia per cessazione del rapporto societario che per altre cause, ivi compreso il decesso del Socio a cui non subentrino, nel diritto di godimento dell'alloggio, né il coniuge, né figli aventi diritto.

Art. 4 DOMANDA PER LA PRENOTAZIONE IN GODIMENTO DI ALLOGGIO SOCIALE

I soci in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto Sociale della Società Cooperativa, di quelli al successivo art. 5 del presente regolamento e di quelli indicati dal Consiglio di Amministrazione nella sua comunicazione sulla disponibilità di alloggi sociali di cui al precedente art. 3 del presente regolamento, possono presentare *Domanda per la prenotazione in godimento di alloggio sociale*.

Le domande, redatte secondo quanto previsto nella comunicazione del Consiglio di Amministrazione, su appositi moduli, dovranno essere corredate da tutti i documenti richiesti e presentate presso la Sede Sociale, nel termine fissato.

È obbligatoria la prenotazione per tipologia.

Art. 5 REQUISITI DEI SOCI PRENOTATARI

Il Consiglio di Amministrazione dovrà, prima di procedere alla prenotazione in godimento degli alloggi programmati o disponibili, accertare, per ogni singolo Socio richiedente, il completo adempimento delle obbligazioni sociali.

Art. 6 REGOLAMENTO PER LA PRENOTAZIONE ED ASSEGNAZIONE IN GODIMENTO DI ALLOGGI SOCIALI

Il Consiglio di Amministrazione redigerà n. 2 (due) graduatorie in base al numero dei locali, esclusi i servizi (bagno-cucina, ecc).

1° graduatoria - appartamenti di due locali

2° graduatoria - appartamenti di tre locali

Tali graduatorie saranno rese note ai Soci interessati tramite l'esposizione nella sede sociale.

L'attribuzione del punteggio, nell'ambito di ciascuna graduatoria, farà riferimento ai seguenti criteri:

- Per **ogni anno di anzianità di domanda** Soci alla Società Cooperativa, punti 2 + (1/365)
- Per **ogni anno di anzianità richiesta alloggio**, punti 5 + (1/365), fa fede il giorno della presentazione della domanda.
- Per la **residenza** o domicilio **nel Comune di Cormano**, punti 2
- **Sentenza di sfratto**, non causata da morosità, punti 5
- Per **ciascun soggetto facente parte dello stesso nucleo familiare**, come da stato di famiglia, punti 1 (massimo punti 4)



La domanda, con tutti i relativi documenti, verrà approvata dal Consiglio di Amministrazione e verrà assegnato il punteggio Spettante.

Il 30 giugno di ogni anno verrà rinnovata la graduatoria con relativa posizione e punteggio ed esposta al pubblico presso gli uffici della Cooperativa.

Nel termine di trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria di prenotazione in godimento, il Consiglio di Amministrazione dovrà tenersi disponibile per fornire ai Soci, che ne facciano richiesta, tutti gli eventuali chiarimenti.

Eventuali reclami dovranno pervenire, entro il termine di trenta giorni, al Consiglio di Amministrazione il quale, dopo aver sentito i Soci, potrà portare alla graduatoria le necessarie correzioni in tempo utile affinché questa si renda definitiva. La graduatoria definitiva dovrà comprendere tutte le domande pervenute ed accettate indipendentemente dal numero degli alloggi programmati o disponibili.

Qualora nel periodo 01/07-30/06 successivo non venissero assegnati appartamenti disponibili perché rifiutati dai Soci in graduatoria, si interpellano gli eventuali Soci non ancora in graduatoria, ma con le richieste presentate nel corso dell'anno.

Art. 7 PRENOTAZIONE IN GODIMENTO DEGLI ALLOGGI SOCIALI

La graduatoria di prenotazione in godimento stabilirà l'ordine con il quale ciascun Socio verrà chiamato a sottoscrivere gli impegni ed a versare le somme previste dal **Contratto in godimento di alloggio sociale**.

Gli **alloggi sociali disponibili** saranno immediatamente assegnati con le modalità previste dal successivo art. 9 del presente regolamento.

Solo per le **nuove costruzioni** il Consiglio di Amministrazione conferirà al Presidente della società Cooperativa di convocare i Soci in graduatoria di prenotazione in godimento per redigere **Atto di prenotazione in godimento alloggio sociale** in duplice copia, sottoscritta dal Socio prenotante e dallo stesso Presidente.

L'Atto di prenotazione in godimento di alloggio sociale destinato ad essere sostituito **dall'Atto di Assegnazione in godimento di alloggio sociale**, fissa in modo rigoroso e completo l'insieme delle condizioni, delle modalità e dei tempi, con specifico riferimento alle somme da versare a titolo di *Prestito Speciale* di cui all'art. 7 del Regolamento dei prestiti da Socio ed al loro eventuale adeguamento, attraverso cui la Società Cooperativa procederà ad assegnare in godimento l'alloggio al Socio prenotante.

Il rapporto sociale, oltre allo Statuto Sociale, dai Regolamenti di cui all'art. 38 dello Statuto Sociale, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, è disciplinato dall'Atto di Prenotazione in Godimento di Alloggio Sociale.



Art. 8 REQUISITI DEI SOCI ASSEGNATARI

Il Consiglio di Amministrazione dovrà prima di procedere alla Assegnazione in Godimento di Alloggi Sociali costruendi o disponibili, accertare, per ogni singolo Socio Prenotante, l'esistenza delle seguenti condizioni:

- **Completo adempimento delle obbligazioni sociali**, con specifico riferimento a quelle connesse con lo status di Socio Prenotante, prescritte in modo analitico dall'Atto di Prenotazione in Godimento di Alloggio Sociale
- Se l'immobile sociale nel quale è ubicato l'alloggio da assegnarsi in godimento è stato **realizzato con il concorso o il contributo dello Stato** o di altro ente pubblico territoriale:
 - o Possesso di tutti i requisiti soggettivi prescritti specificatamente dalla legge di finanziamento pubblico
- Se l'immobile sociale nel quale è ubicato l'alloggio da assegnarsi in godimento **è stato realizzato su aree edificabili date in concessione** o cedute in proprietà, ai sensi dell'art. 35 della L. 22/10/1971 n. 865, ovvero oggetto di convenzione ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 28/01/1977 n. 10:
 - o Possesso di tutti i requisiti prescritti specificatamente dalla convenzione stipulata dalla Società Cooperativa con l'Amministrazione Comunale.

Il Consiglio di Amministrazione, ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui ai commi precedenti, ha facoltà di chiedere ad ogni Socio Prenotante l'esibizione di atti, documenti o certificazioni rilasciati da pubbliche amministrazioni.

Art. 9 ASSEGNAZIONE IN GODIMENTO DEGLI ALLOGGI SOCIALI

Il Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa, una volta disponibili gli alloggi sociali, delibera la loro assegnazione in godimento nei confronti dei Soci prenotatari corrispondenti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, altresì, conferendo il mandato al Presidente della Società Cooperativa per convocare i Soci Prenotanti presso la sede della stessa Società e redige corrispondente **Atto di Assegnazione in Godimento di Alloggio Sociale**, in duplice copia originale, sottoscritto dal Socio Assegnatario e dallo stesso Presidente.

Qualora il Socio Prenotante di un alloggio sociale non si presenti per la stipula Atto di Assegnazione in Godimento di Alloggio Sociale, sarà escluso dallo status giuridico di Prenotante.

Qualora il Socio Prenotante **rinunci**, invece, **all'assegnazione in godimento**, dovrà darne comunicazione per iscritto al Consiglio di Amministrazione, passando in coda alla graduatoria per la prenotazione in godimento degli alloggi sociali e viene azzerato il punteggio acquisito per l'anzianità di richiesta alloggio.



Il rapporto sociale, oltre che dallo Statuto Sociale, dai regolamenti di cui all'art. 38 dello Statuto Sociale, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, è disciplinato dall'Atto di Assegnazione in Godimento di Alloggio Sociale.

Art. 10 CONSEGNA IN GODIMENTO DEGLI ALLOGGI SOCIALI

Il Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa, contestualmente o successivamente alla stipula dall'**Atto di Assegnazione in Godimento di Alloggio Sociale**, procederà a deliberare la Consegna in godimento dell'alloggio sociale, conferendo al Presidente della Società Cooperativa a convocare i Soci Assegnatari in Godimento di alloggio sociale presso la sede sociale e redigere corrispondente **Atto di Consegna in Godimento di Alloggio Sociale**, in duplice copia originale, sottoscritto dal Socio Assegnatario e dallo stesso Presidente, portante in modo esplicito la constatazione dello stato di conservazione dell'alloggio e degli eventuali accessori. Il Socio Assegnatario è tenuto ad occupare l'alloggio sociale, in modo stabile e continuativo, entro 30 (trenta) giorni dalla data di Consegna in Godimento, sotto pena di perdita di ogni diritto sull'alloggio sociale stesso.

Art. 11 GODIMENTO DELL'ALLOGGIO SOCIALE

La consegna in godimento dell'alloggio sociale al Socio Assegnatario, previa stipulazione dell'Atto di Consegna in Godimento di Alloggio Sociale di cui al precedente art. 10 del presente Regolamento, conferisce a quest'ultimo lo status giuridico dell'affidatario di cosa altrui.

Il Socio potrà quindi abitare con il proprio nucleo familiare ed ospitarvi anche terze persone, per periodi di tempo non superiori a due mesi, o anche superiori se, datane notizia al Consiglio di amministrazione, ne avrà ricevuta l'autorizzazione scritta.

Il Socio Assegnatario **è tenuto alla occupazione continuativa dell'Alloggio** assegnato in godimento.

Il diritto di godimento dell'alloggio è personale e, comunque limitato alla sola abitazione, con esclusione di qualsiasi altra destinazione. Al **Socio assegnatario è fatto espresso divieto di trasferire ad altri soggetti**, a qualunque titolo, **l'assegnazione** o di cedere, in tutto in parte per periodi di tempo determinato, il godimento dell'alloggio assegnato, sotto pena di revoca immediata dell'Atto di Assegnazione in Godimento dell'Alloggio Sociale stesso e di scioglimento del rapporto sociale in conformità dell'art. 12 dello Statuto Sociale.

Il Socio che, per trasferimento temporaneo o per altre cause, **preveda di assentarsi**, lasciando l'alloggio disabitato **per oltre sei mesi**, è tenuto comunicarlo al Consiglio di Amministrazione, unitamente all'indicazione della persona di fiducia che sia in possesso delle chiavi dell'alloggio in caso di necessità.

Il Socio Assegnatario non può apportare all'alloggio assegnatogli in godimento innovazioni o modifiche, né all'interno né all'esterno, senza preventiva autorizzazione scritta ed analitica del Consiglio di Amministrazione.



L'autorizzazione per modifiche od innovazioni non potrà comunque, essere data se dette dovessero recare pregiudizio ad altri alloggi già assegnati in godimento, salvo che vi sia il consenso degli assegnatari di questi.

Il **Socio assegnatario potrà**, tuttavia, liberamente e senza alcuna autorizzazione, **eseguire a proprie spese non rimborsabili**, nell'interno dell'alloggio assegnatogli, **migliorie**, quali pitture, decorazioni, zoccolature e rivestimenti, **a condizioni che non siano mutate le strutture** e la disponibilità dei vani.

Per tutto quanto non previsto al presente articolo si fa riferimento al **Regolamento per la Gestione degli Immobili Sociali**.

Art. 12 IL PRESTITO SPECIALE (SOLO PER NUOVE COSTRUZIONI)

I Soci Prenotanti sono tenuti al versamento, quale "Prestito Speciale" di cui all'art. 7 del Regolamento dei Prestiti da Soci, delle somme indicate, per ogni alloggio sociale programmato, dal Consiglio di Amministrazione nella sua comunicazione sulla disponibilità di alloggi sociali di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione nella comunicazione di cui sopra provvederà all'individuazione preventiva dell'entità del "Prestito Speciale" da versare presso la sede della Società Cooperativa per ogni alloggio sociale prenotabile, salvo variazioni ed adeguamenti previsti esplicitamente dall'Atto di Prenotazione in Godimento di Alloggio Sociale, che il Socio Prenotante verrà chiamato ad adempiere al momento della stipula dell'Atto di Assegnazione in Godimento di Alloggio Sociale.

L'impegno all'effettuazione del "Prestito Speciale", secondo le modalità ed i tempi previsti dal Consiglio di Amministrazione ed accettati per adesione dal Socio interessato al momento della stipula dall'Atto di Prenotazione in Godimento di Alloggio Sociale, è condizione necessaria per l'acquisizione dello status giuridico di Socio Prenotante, così come il suo completo adempimento finanziario è condizione necessaria e preliminare all'acquisizione dello status giuridico di Socio Assegnatario di Alloggio Sociale.

La somma prestata a titolo di "Prestito Sociale", determinata in misura proporzionale rispetto alle dimensioni dell'alloggio prenotato, verrà, comunque, restituita al Socio Assegnatario al termine del rapporto sociale connesso all'assegnazione in godimento dell'alloggio.

I fondi derivanti da "Prestiti Speciali" dovranno essere gestiti separatamente dal prestito ordinario e saranno regolati da convenzioni scritte, accettate dal socio Assegnatario per adesione e vincolanti per entrambe le parti, allegati indispensabili, pena la validità dello stesso atto, all'Atto di Prenotazione in Godimento di Alloggio Sociale.

La convenzione di cui sopra, stipulata tra Socio Assegnatario e Società Cooperativa, dovrà portare in modo esplicito e completo l'insieme delle condizioni a cui tale forma di prestito da Soci è soggetta con particolare riferimento alla eventuale remunerazione del prestito e in caso



affermativo, al tasso di interesse a cui la remunerazione si realizzerà, oltre che ai tempi ed alle modalità di restituzione del “Prestito Speciale” stesso.

Art. 13 CANONE DI GODIMENTO

I Soci Assegnatari sono tenuti al pagamento del **Canone di Godimento per Alloggio Sociale**, quale corrispettivo per la prestazione del servizio resa dalla Società Cooperativa attraverso la Assegnazione in Godimento dell'Alloggio Sociale.

Il Canone di Godimento per Alloggio Sociale **dovrà, essere corrisposto per tutta la durata della prestazione del servizio**, vale a dire per tutta la durata dell'Assegnazione dell'Alloggio Sociale.

Il Canone di Godimento per Alloggio Sociale, così come indicato dall'Atto di Assegnazione in godimento di alloggio sociale ed adeguato come previsto dal successivo art. 14 del presente regolamento, **dovrà essere corrisposto i rate trimestrali**, anticipate, scadenti al 31/01 – 30/04 – 31/07 – 31/10 nella sede della Società Cooperativa o a mezzo banca e comunque entro la data di scadenza indicata sulla fattura.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione pronuncia l'esclusione da Socio, con la conseguente revoca immediata dell'Atto di Assegnazione in Godimenti di Alloggio Sociale, contro il Socio Assegnatario il quale si rende moroso, in tutto o in parte, pur dopo formale sollecitazione e diffida, nel pagamento del canone di godimento di alloggio sociale di cui al presente articolo.

Il corrispettivo di cui sopra si deve intendere unitariamente rappresentativo dell'ammontare dei costi di costruzione, delle diverse linee di credito finanziario utilizzate, delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché delle spese di riscaldamento, di pulizia, di portierato e quant'altro effettivamente erogato per l'ottimale utilizzazione dell'alloggio sociale assegnato in godimento al Socio.

Le **spese di ordinaria e straordinaria manutenzione** di una certa importanza e rilevanza, devono essere preventivamente portate a conoscenza dei Soci Assegnatari interessati a tali lavori.

I preventivi devono essere discussi in apposite riunioni indette dal Consiglio di Amministrazione con la partecipazione dei Soci assegnatari interessati.

Le decisioni e le delibere relative verranno prese tenendo presente le opinioni scaturite da tali riunioni.

Art. 14 ADEGUAMENTO DEL CANONE DI GODIMENTO

L'ADEGUAMENTO DEL Canone di Godimento per Alloggio Sociale relativo a ciascuna abitazione oppure a gruppi di alloggi omogenei, verrà applicato a quelle che si renderanno libere.



Qualora l'alloggio che si rendesse libero venisse ristrutturato completamente o parzialmente, verrà redatto un piano di ammortamento pluriennale che costituirà il nuovo Canone di Godimento dell'Alloggio Sociale.

Art. 15 VERIFICA PERIODICA DEI REQUISITI DEI SOCI ASSEGNATARI

Il **Socio Assegnatario** in Godimento di Alloggio Sociale **ed il proprio nucleo familiare non dovranno risultare**, durante tutto il periodo di godimento dell'alloggio sociale assegnato, **titolari del diritto di proprietà**, di usufrutto, di uso o di abitazione, **di altro alloggio** adeguato alle necessità del nucleo familiare stesso, **nel Comune** o nell'ambito sovracomunale, **nel quale è ubicato il programma edilizio sociale**. Per il concetto di alloggio adeguato alle necessità del nucleo familiare si fa riferimento all'art. 2, 2° comma del D.P.R. 30/12/1972 n. 1035, e successive modifiche ed integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione, ai fini della verifica dei requisiti di cui al presente comma, ha facoltà di richiedere ad ogni Socio Assegnatario in Godimento l'esibizione di atti, documenti o certificazioni rilasciati da pubbliche amministrazioni.

Qualora il Socio Assegnatario in Godimento interpellato non provveda, nei tempi e con le modalità indicate dal Consiglio di Amministrazione, alla presentazione della documentazione richiesta, lo stesso Consiglio di Amministrazione provvederà automaticamente alla loro predisposizione, addebitandone le spese relative al Socio Assegnatario interessato. È obbligo tassativo comunicare tempestivamente ogni variazione del nucleo familiare.

In caso, durante il periodo di godimento dell'alloggio assegnato, vengano meno i requisiti di cui sopra, il Socio Assegnatario è obbligato al rilascio dell'alloggio stesso, secondo modalità e tempi che verranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa, volta per volta.

Art. 16 CAMBIO DI ALLOGGIO SOCIALE

I Soci che risultano già assegnatari in godimento di alloggi sociali potranno, a seguito di modifiche del proprio nucleo familiare, richiedere altro alloggio sociale adeguato alle nuove esigenze dello stesso nucleo familiare, in sostituzione di quello occupato al momento della richiesta di cambio.

È possibile, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione autorizzare il cambio diretto tra due nuclei familiari, per la stessa tipologia di alloggio.

Art. 17 RILASCIO DELL'ALLOGGIO SOCIALE

Il Socio Assegnatario in Godimento che intende lasciare l'alloggio sociale deve darne notizia per iscritto alla Società Cooperativa, con anticipo di almeno 3 (tre) mesi, in corrispondenza delle scadenze del pagamento del Canone di Godimento Alloggio Sociale.



Il Socio rilasciante verrà convocato presso la sede per redigere l'Atto di Rilascio di Alloggio Sociale, in duplice copia originale, sottoscritto da Socio rilasciante e dal Presidente della Società Cooperativa, con la constatazione dello stato di conservazione dell'alloggio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, espletati i conteggi delle somme dovute al Socio, al netto di quanto da questi dovuto a qualsiasi titolo, compresi gli eventuali danni arrecati all'alloggio sociale durante il periodo di godimento, procederà alla liquidazione di quanto di sua spettanza.

In caso di decesso o di trasferimento definitivo per qualsiasi motivo del Socio Assegnatario in Godimento di Alloggio Sociale, salvo l'eventuale diritto del coniuge, e/o del convivente, e/o dei figli conviventi da almeno cinque anni, se l'alloggio sociale fosse abitato da altre persone, queste dovranno lasciare libero l'alloggio nel più breve tempo possibile e comunque non oltre due mesi dall'ultima scadenza trimestrale addebitata.

Per le operazioni di rilascio si applicherà quanto disposto dai commi precedenti del presente articolo.

Nell'eventualità di applicazione del diritto del coniuge, e/o del convivente, e/o dei figli, verrà ricalcolato il Canone di Godimento, e verrà redatto un nuovo contratto di Godimento di Alloggio Sociale fatta salva l'eccezione del coniuge e/o del convivente per i quali il canone di godimento non potrà subire variazioni in aumento.

Art. 18 DEPOSITO CAUZIONALE

Ogni Socio Assegnatario in Godimento di Alloggio Sociale è obbligato ad effettuare presso la Cooperativa un **"Deposito Cauzionale"** con le modalità e nella entità deliberate dal Consiglio di Amministrazione, contemporaneamente sarà estinto il Deposito prenotazione Alloggio sociale come previsto al punto 7 dei presenti regolamenti.

Tale Deposito Cauzionale verrà ritornato al Socio Assegnatario all'atto di rilascio dell'alloggio sociale applicando quanto disposto dall'art. 17 del presente Regolamento.